



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**PROFILI GIURIDICI IN TEMA DI COSTITUZIONE E
OBBLIGHI DISCIPLINARI NELLA STP**

- 1. Analisi storica ed evolutiva della normativa**
- 2. Forme societarie**
- 3. In particolare sulla srl unipersonale**
- 4. Carattere di specialità della norma**
- 5. Centralità del professionista**
- 6. Sul concetto di maggioranza qualificata**
- 7. Socio non professionista quale amministratore**
- 8. Regime disciplinare in generale (art. 12 D.M. 8.2.13)**
- 9. In particolare sulla responsabilità disciplinare della società**
- 10. In particolare sugli obblighi di informazione (art. 3, 4 D.M. 8.2.13)**
- 11. In particolare sull'incompatibilità e sul conflitto di interessi (art. 4 e 6 D.M. 8.2.13)**
- 12. In particolare sul segreto professionale e sulla indipendenza**
- 13. In particolare sulla denominazione sociale e sulla pubblicità**

1. Analisi storica ed evolutiva della normativa

La legge 23 novembre 1939, n. 1815, da un lato proibisce la costituzione di società, dall'altro lato autorizza la costituzione di associazioni tra professionisti (denominato o «studio legale» o tecnico o commerciale o contabile ecc..) con l'obbligo di indicazione del nome e cognome e titolo professionale dei singoli associati.

Con la legge 7 agosto 1997, n. 266, è stata prevista la possibilità di costituire società in relazione a tutte le professioni, lasciando ad un successivo regolamento il compito di definire le modalità per la costituzione e organizzazione delle società medesime. Tuttavia, non essendo mai stato promulgato il decreto attuativo, la norma di legge è rimasta inattuata.

La legge-delega 21 dicembre 1999, n. 526, in ossequio ai principi di cui alla Direttiva comunitaria di stabilimento, ha fissato alcuni principi generali, che sono stati concretizzati con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, autorizzando *i soli avvocati* a costituire una società tra professionisti (s.t.p.), con uno specifico rinvio surrettizio alla normativa della società in nome collettivo .

Con decorrenza dal 2011, viene emanata la seguente normativa:

- Art. 10 legge 183/2011 come modificato dalla legge di conversione 27/2012 del D.L. 1/12 (D.L. liberalizzazioni). Tale normativa abolisce la legge 1815/1939, che permetteva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello studio associato
- D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (la Riforma delle professioni)
- D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, Ministero di grazia e giustizia, Regolamento in materia di società per l'esercizio di società professionali regolamentate dal sistema ordinistico (G.U. n. 81 del 6.4.13)
- D.M. 21 febbraio 2013 n. 46 (Decreto parametri)

2. Forme societarie

Le Forme societarie introdotte (art. 10 , l. 12.11.11.n. 183; art. 1 D.M. 8.2.13), sono le seguenti

- a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle